

REGOLAMENTO INERENTE L'ACCESSO ALLE MISURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Approvato con delibera C.C. n.

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, secondo principi di imparzialità, trasparenza e tutela della riservatezza, intende disciplinare l'accesso al complesso di risorse finalizzate all'accoglienza temporanea di soggetti singoli e nuclei familiari che si trovano in situazioni di emergenza abitativa, che, presentandosi con problematiche d'immediata gravità e urgenza non sono risolvibili con gli strumenti ordinari d'intervento (quali i bandi per l'Edilizia Residenziale Pubblica e i bandi per l'assegnazione dei contributi affitto e dei contributi per la prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole).

2. Si intende Emergenza Abitativa una condizione di grave disagio, derivante da una situazione congiungibile ed urgente tale da mettere a rischio per una singola persona o nucleo familiare la disponibilità di una soluzione abitativa.

Art. 2 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai seguenti interventi di emergenza abitativa:

a) alloggi di ERP attribuibili come quota di riserva all'emergenza abitativa ai sensi dell'art.14 della Legge Regionale 2/2019 e s.m.i (d'ora in poi "Legge Regionale") e dell'art.24 "Riserve di alloggi" del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art.7 comma 1, Legge Regionale n.2/2019)", approvato con Deliberazione C.C. n.5/2021, (d'ora in poi "Regolamento comunale ERP"),

b) interventi di emergenza abitativa gestiti direttamente dal Comune tramite i seguenti interventi, come meglio esplicitati all'art.8, comma 7:

- I. alloggi di proprietà comunale, non di ERP, destinati alle finalità di cui all'art.1;
- II. pernottamento in strutture private di natura ricettivo – alberghiero;
- III. soluzioni di coabitazione in alloggi privati a disposizione del Comune;
- IV. reperimento di alloggi nel mercato privato per situazione emergenziali;
- V. misure di accompagnamento quali contributi economici, una tantum, per l'accesso ad alloggio privato con contratto registrato intestato al richiedente.

2. Gli interventi previsti sono di natura temporanea e hanno caratteristiche diversificate per rispondere in modo articolato ed appropriato ai problemi di emergenza abitativa dei nuclei familiari richiedenti.

3. L'attuazione dei sopra citati interventi è subordinata alla disponibilità da parte del Comune di adeguate risorse finanziarie e/o immobiliari all'uopo destinate.

Art. 3 - COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA

1. La Commissione 'Emergenza Abitativa (d'ora in poi "Commissione"), già istituita ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale ERP è composta dai seguenti 4 membri, compreso il Presidente:

- a) il Dirigente del Settore cui competono le politiche abitative o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) un esperto in materie giuridiche;
- c) un esperto dei servizi sociali;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini.

2. Al fine di garantire la funzionalità della Commissione, per ogni componente è stato nominato un sostituto in caso di assenza del titolare. Un dipendente dell'Ufficio competente riveste funzioni di Segretario.

3. Qualora gli argomenti all'Ordine del Giorno lo rendano necessario, la Commissione potrà essere integrata da altre ulteriori e diverse professionalità specifiche con funzioni consultive.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti e gli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione Comunale.

5. La Commissione per l'emergenza abitativa ha le seguenti funzioni:

A) UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA (stabilita dall'art.4 comma 1 a) del Regolamento comunale ERP):

I. approvazione ed aggiornamento della Graduatoria specifica per l'emergenza abitativa previste dall'art.14 della Legge Regionale n° 2/2019;

II. esame e decisione in merito alle istanze di opposizione alla Graduatoria Provvisoria per l'assegnazione temporanea/utilizzo autorizzato degli alloggi ERP per emergenza abitativa o per altre soluzioni abitative individuate dall'ente comunale;

III. esame e decisione sulle controdeduzioni presentate dagli interessati in caso di diminuzione del punteggio o di esclusione dalla Graduatoria emergenza abitativa per perdita dei requisiti di accesso in sede di avvio del procedimento di assegnazione temporanea/utilizzo autorizzato;

IV. esame e decisione in merito alle eventuali proposte da parte dei Servizi di Assistenza Sociale di destinare degli alloggi, ricompresi nella percentuale di riserva sopra citata, al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali;

V. esame e decisione in merito ai rinnovi delle autorizzazioni all'utilizzo temporaneo degli alloggi concessi;

VI. funzioni consultive, a richiesta dall'Ufficio Casa, nei procedimenti di contenzioso in fase di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione temporanea/utilizzo autorizzato di alloggi ERP;

VII. esame e decisione nei casi di rinunce motivate alle proposte di assegnazioni temporanee/utilizzo autorizzato di soluzioni abitative;

B) ALTRI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA NON DI ERP:

I. approvazione ed aggiornamento della Graduatoria Emergenza Abitativa (la stessa di cui sopra);

II. esame e decisione in merito alle istanze di opposizione alla Graduatoria;

III. decisione in merito all'esclusione dalla Graduatoria;

IV. individuazione dei beneficiari, su proposta dell'U.O. Servizi Sociali, degli interventi disponibili;

V. esame e decisione in merito alla conferma, modifica o revoca dei benefici e alla decadenza dalla titolarità degli stessi;

VI. esame e decisione nei casi di rinunce motivate alle proposte di sistemazioni abitative;

6. La Commissione si riunisce, di norma, a cadenza trimestrale, od ogni qualvolta sia necessaria l'esame di particolari situazioni di emergenza abitativa che non possono essere procrastinate alla riunione ordinaria programmata. La Commissione si considera validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e delle sue sedute viene redatto apposito verbale.

Art. 4 – REQUISITI DI ACCESSO

1. I requisiti per l'accesso alle soluzioni di emergenza abitativa devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza.

I requisiti di accesso alle sistemazioni abitative di natura non ERP sono indicati al comma 2 del presente articolo.

Per accedere alla percentuale di riserva di alloggi di ERP, destinata all'emergenza abitativa dalla Legge Regionale e dal Regolamento comunale ERP, devono essere posseduti, oltre ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, anche i requisiti previsti dalla normativa di settore a livello nazionale e regionale ove più restrittivi.

2. I requisiti di accesso all'emergenza abitativa sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea; per i cittadini stranieri è richiesto il requisito di accesso alle prestazioni di assistenza sociale previsto dalla normativa nazionale;

b) residenza anagrafica nel Comune di Rosignano Marittimo;

c) valore dell'Attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente), in corso di validità, non superiore alla soglia di accesso alle prestazioni stabilita dalla Società della Salute zonale, che al momento di approvazione del presente regolamento risulta essere di € 6.550,00;

d) patrimonio mobiliare dichiarato ISEE non superiore a: € 6.000,00 per i nuclei familiari composti da un solo componente, € 8.000,00 per i nuclei composti da due componenti, € 10.000,00 per i nuclei composti da tre o più componenti;

e) requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui all'allegato A, lettere d1) – d2) – e2) – e3) della Legge Regionale.

3. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

4. E' possibile accedere agli interventi di emergenza abitativa, pur non in possesso dei sopra citati requisiti, previo parere favorevole della Commissione, nei seguenti casi che richiedono un intervento immediato:

- segnalazioni di Codice Rosa;
- segnalazioni delle Forze dell'Ordine relative a situazioni di rischio per l'incolumità o la salute delle persone;
- presenza di gravi e certificate patologie sanitarie e/o disagio sociale.

5. Sono cause di esclusione dalla graduatoria:

- l'assenza di una condizione oggettiva di emergenza abitativa, come definita ai sensi dell'art.1;
- la rinuncia non motivata alla proposta di assegnazione di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare;
- la mancata presa in carico e/o non adesione al progetto individuato dai Servizi Sociali per l'accesso alle soluzioni alloggiative comunali.

Art. 5 – DOMANDA DI EMERGENZA ABITATIVA

1. La domanda di accesso agli interventi di emergenza abitativa potrà essere presentata a seguito dell'Avviso pubblico, che sarà pubblicato a cadenza biennale utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'U.O. Servizi Sociali.

2. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa con cadenza almeno annuale e ad ogni variazione significativa della propria situazione. Qualora non provveda la domanda sarà esclusa ed archiviata d'ufficio.

3. Le domande di partecipazione dovranno essere debitamente compilate e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista dall'Avviso pubblico sopra citato. In caso di presentazione di una domanda nella quale venga riscontrata carenza della documentazione prevista o l'incompletezza della/e autodichiarazione/i, verrà richiesta integrazione all'interessato a cura dell'U.O. Servizi Sociali e comporterà la sospensione dei termini del procedimento fino al completamento di quanto richiesto.

4. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato o risulti non corretto un numero di telefono e il domicilio ove rintracciare l'interessato, la stessa sarà considerata irricevibile.

5. Tutte le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente Regolamento di Emergenza Abitativa andranno ripresentate utilizzando la nuova modulistica al fine del loro inserimento nella nuova graduatoria per l'emergenza abitativa.

Art. 6 – GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella "*Graduatoria Emergenza Abitativa*" sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella di cui all'allegato A del presente Regolamento.

A parità di punteggio la graduatoria viene stilata in base alla data di presentazione della domanda.

2. La graduatoria è soggetta a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza trimestrale, per cui la collocazione in graduatoria dei richiedenti potrà variare all'esito degli stessi.

3. L'U.O. Servizi Sociali ed Educativi, a cadenza trimestrale, procede all'istruttoria delle domande pervenute e alla predisposizione della graduatoria provvisoria che viene approvata con apposito Decreto dirigenziale.

4. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione alla graduatoria provvisoria.

6. La Commissione esamina e decide sulle opposizioni entro 20 giorni dalla loro presentazione.

7. In seguito alle decisioni sulle opposizioni assunte dalla Commissione, l'U.O. Servizi Sociali ed Educativi provvede a formulare la graduatoria definitiva che, dopo l'approvazione della Commissione stessa, viene approvata anche con apposito Decreto dirigenziale.

8. La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line, e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

9. Le graduatorie sono pubblicate in forma anonima e i richiedenti sono identificabili esclusivamente con il numero di protocollo assegnato all'atto della presentazione della domanda. Agli aventi titolo è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto delle normative della privacy.

Art. 7 – ACCESSO UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, che presentino oltre i requisiti previsti dalla Legge Regionale, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza alloggiativa, di cui all'art.4 comma 2 del presente Regolamento, ove maggiormente restrittivi.

2. Gli alloggi di ERP da destinare all'emergenza abitativa sono disciplinati dall'art.14 "Utilizzo

autorizzato degli alloggi” della Legge Regionale e dal Regolamento comunale ERP

3. Il Comune destina fino al 40% degli alloggi di ERP, annualmente disponibili, all'utilizzo temporaneo a favore di nuclei familiari che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo nelle seguenti fattispecie previste dall'art.14 comma 2 della Legge Regionale:

a) pubbliche calamità;

b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;

c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3 dello stesso art.14;

d) provvedimenti di espropriazione a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;

e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;

f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio alloggio;

h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.

4. All'interno della suddetta percentuale del 40% sono inseriti anche gli alloggi di ERP destinati al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare di cui all'art.14, commi 6 e 7, della Legge Regionale.

5. L'accesso agli alloggi di ERP avviene, previa verifica dei requisiti del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della “Graduatoria Emergenza Abitativa”, nei limiti degli alloggi disponibili destinati all'emergenza abitativa nel rispetto delle percentuali di riserva sopra citate al precedente comma 3. L'inserimento in graduatoria non è garanzia della concessione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio di ERP.

6. Qualora siano disponibili alloggi ERP da destinare all'utilizzo autorizzato, il richiedente avente diritto viene individuato nel nucleo familiare collocato utilmente in graduatoria, avuto riguardo alle caratteristiche dell'alloggio e del nucleo familiare stesso.

7. L'alloggio disponibile verrà assegnato, sempre attraverso scorrimento di graduatoria, al nucleo familiare la cui consistenza numerica sia uguale al numero massimo di componenti per non incorrere in sovraffollamento e/o sotto utilizzo. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione, fermo restando il rispetto della Legge Regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persona.

8. Ad ogni soggetto avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio idoneo ai sensi dell'art.12 comma 4 della legge Regionale.

9. Al fine di procedere all'assegnazione, gli aventi diritto sono convocati tramite modalità stabilita dal Comune ai recapiti indicati dal richiedente nel modulo di domanda. E' cura del richiedente

comunicare al Comune ogni variazione dei propri recapiti allo scopo di assicurare la propria reperibilità.

10. Entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi per la verifica dei requisiti e della permanenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi. Qualora la situazione si sia modificata in modo tale da far venire meno le condizioni di priorità che avevano determinato la collocazione in graduatoria, la domanda verrà reinserita nella stessa sulla base del punteggio aggiornato. Il venir meno dei requisiti di accesso comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

11. La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione.

12. Nel caso l'interessato non si presenti entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, fermo restando la dimostrazione da parte dell'interessato stesso che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.

13. Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di accesso all'ERP e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, il Comune ne darà comunicazione all'interessato, fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

14. Le controdeduzioni eventualmente pervenute verranno sottoposte alla Commissione che deciderà in merito alla esclusione dalla graduatoria e/o ricollocazione in graduatoria per la diminuzione del punteggio.

15. La decisione sulla proposta di utilizzazione dell'alloggio avviene di norma sulla base della planimetria e degli altri dati tecnici in possesso del Comune forniti dalla Società CASALP, Ente Gestore del patrimonio abitativo di ERP.

16. La rinuncia ingiustificata all'alloggio proposto comporterà l'esclusione dalla graduatoria per un periodo di due anni decorrenti dalla data della rinuncia e, di conseguenza, l'esclusione anche dalle altre sistemazioni abitative di emergenza non di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

17. Esauriti gli adempimenti per la verifica dei requisiti di accesso all'ERP, l'U.O. Servizi Sociali dispone, con apposito Decreto dirigenziale, l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio di ERP all'interessato, comunicandolo allo stesso e a CASALP.

18. CASALP, sulla base del Decreto dirigenziale sopra citato, provvede alla convocazione dell'interessato per la stipulazione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

19. La mancata stipula del contratto di locazione e/o la mancata occupazione dell'alloggio entro 30 giorni dalla data di stipula di contratto di locazione stesso, è motivo di decadenza dall'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio.

20. I soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo provvisorio di un alloggio di ERP sono tenuti a presentare domanda al Bando Generale e/o Integrativo per l'assegnazione di alloggi di ERP. La mancata partecipazione ai suddetti Bandi potrà essere valutata dalla Commissione ai fini della decadenza dell'autorizzazione e/o del mancato rinnovo alla sua scadenza.

Art. 8 – ACCESSO AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA NON DI ERP

1. Gli interventi di emergenza abitativa, non aventi natura di ERP, sono indicati all'art.2, comma 1, lettera b), del presente Regolamento.

2. Al fine di individuare i beneficiari degli interventi di emergenza abitativa disponibili, la

Commissione tiene conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto, in base alle proposte da parte dell'U.O. Servizi Sociali conseguenti alle istruttorie eseguite per tutte le singole domande.

3. La graduatoria costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.

4. La decisione della Commissione in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzioni accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, sempre su proposta dell'U.O. Servizi Sociali, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (ad esempio presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di sfratto, segnalazioni di Codice Rosa, segnalazioni delle Forze dell'Ordine relative a situazioni di rischio per l'incolumità o la salute delle persone, presenza di gravi e certificate patologie sanitarie, ecc.) anche in deroga all'ordine della Graduatoria Emergenza Abitativa.

5. L'accesso agli interventi di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.

6. Il richiedente che rinuncia alla proposta di una sistemazione abitativa, idonea al suo nucleo familiare, senza idonea motivazione, sarà escluso dalla graduatoria. La Commissione valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

7. Le risorse individuate all'art.2, comma 1 lettera b) sono le seguenti:

I. Alloggi di proprietà comunale destinati all'emergenza abitativa non facenti parte del patrimonio ERP - sono utilizzati con le stesse modalità degli alloggi di proprietà privata.

II. Pernottamento in strutture private di natura ricettivo – alberghiero - è un intervento straordinario ed eccezionale per casi emergenziali per i quali è necessario dare una risposta nell'immediato e non può essere individuata soluzione alternativa.

Tale intervento ha la durata massima di 7 giorni, salvo particolari casi straordinari autorizzati dalla Commissione, e può, in virtù della sua natura eccezionale, essere disposto direttamente dal Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, fermo restando la ratifica della Commissione stessa nella successiva riunione. L'intervento è gratuito per i nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale come annualmente determinato da normativa dello Stato. I cittadini con reddito superiore a tale soglia, comparteciperanno alla spesa in ragione percentuale del costo alberghiero come di seguito:

a) 50% per nuclei ospiti in 1 sola camera;

b) 40% per nuclei ospiti in 2 camere;

c) 30% per nuclei ospiti in 3 o più camere;

d) 0% per nuclei per i quali il servizio sociale professionale attesti l'impossibilità a provvedere.

III. Soluzioni di coabitazione in alloggi privati a disposizione del Comune sono alloggi reperiti sul mercato privato per soluzioni in co – housing e/o coabitazione di donne, di uomini o nuclei familiari. Il beneficiario di questo tipo di intervento, precedentemente all'inserimento nell'alloggio, è chiamato a sottoscrivere il contratto di locazione e una dichiarazione denominata "Patto Sociale".

Il Patto Sociale regola le condizioni di utilizzo dell'alloggio, le regole di civile convivenza e precisa i limiti temporali dell'occupazione, nonché l'importo della compartecipazione alle spese, stabilite dalla Commissione di cui sopra. Il Patto Sociale è parte integrante del contratto d'affitto.

L'ospitalità ha una durata massima di 18 mesi. Decorso il termine di 18 mesi, qualora persistano ancora condizioni di emergenza abitativa non dipendenti dalla volontà dei soggetti ospiti, la permanenza nell'alloggio, previa valutazione complessiva delle condizioni socio – economico -

familiari da parte della Commissione, può essere prorogata di ulteriori 18 mesi.

IV. Reperimento di alloggi nel mercato privato per situazioni emergenziali sono reperiti alloggi dal Comune o dal soggetto gestore (agenzia della casa o soggetto allo scopo individuato) per interventi di emergenza abitativa e possono prevedere assegnazioni a nuclei familiari singoli o soluzioni in co – housing e/o coabitazione.

Il beneficiario di questo tipo di intervento, precedentemente all'inserimento nell'alloggio, è chiamato a sottoscrivere il contratto di locazione e una dichiarazione denominata "Patto Sociale". Il Patto Sociale regola le condizioni di utilizzo dell'alloggio, le regole di civile convivenza e precisa i limiti temporali dell'occupazione, nonché l'importo della compartecipazione alle spese, stabilite dalla Commissione di cui sopra. Il Patto Sociale è parte integrante del contratto d'affitto.

L'ospitalità ha una durata massima di 18 mesi. Decorso il termine di 18 mesi, qualora persistano ancora condizioni di emergenza abitativa non dipendenti dalla volontà dei soggetti ospiti, la permanenza nell'alloggio, previa valutazione complessiva delle condizioni socio – economico - familiari da parte della Commissione, può essere prorogata di ulteriori 18 mesi.

La decadenza dal beneficio è prevista nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa;
- b) mancato stabile utilizzo o abbandono del posto letto/alloggio per un periodo superiore a 15 giorni senza autorizzazione;
- c) cessione totale o parziale a terzi dell'alloggio;
- d) rilevanti inadempimenti nel pagamento delle quote di compartecipazione, tali da generare una morosità superiore a mesi due senza aver definito un piano di rientro;
- e) gravi danni all'alloggio o ai beni presenti all'interno dell'alloggio stesso o alle parti condominiali;
- f) comportamento irregolare e non idoneo alla normale convivenza civile da rendere ingestibile la coabitazione con altre persone;
- g) mancato rispetto del patto sociale;

La Commissione decide in merito alla decadenza. In seguito alla decadenza e alla conseguente revoca dell'ospitalità, cessa qualsiasi diritto dell'ex beneficiario e l'A.C. riprenderà il pieno possesso del posto letto/alloggio anche con procedure di esecuzione forzata, da effettuarsi a seguito di ordinanza di sfratto del Tribunale.

La Commissione, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del beneficiario, proponendo una sistemazione alternativa. La mancata collaborazione nei termini richiesti, comporta la decadenza dal beneficio stesso.

V. Misura di accompagnamento quali contributi economici, una tantum, è finalizzata a consentire l'accesso ad alloggio privato con contratto registrato intestato al richiedente.

Non possono accedere all'intervento i richiedenti che, nello stesso anno, hanno ottenuto altri contributi pubblici per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

L'importo del contributo erogabile non può essere superiore al deposito più le mensilità richieste per accedere ad un nuovo contratto di locazione e, comunque, non può superare l'importo massimo di € 2.000,00.

Art. 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la vigente normativa in materia.

ALLEGATO A “REGOLAMENTO INERENTE L'ACCESSO ALLE MISURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA”

	CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA	PUNTI
	CONDIZIONI ABITATIVE	
1	Intimazione di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole. (1)	1
2	Convalida di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole (1)	2
3	Atto di precetto (1)	3
4	Atto di significazione di sfratto (1)	5
5	Atto di significazione di sfratto con assistenza forza pubblica (1)	7
6	Sfratto già eseguito con sistemazione abitativa precaria (1)	4
7	Espropriazione forzata a seguito di pignoramento (2)	5
8	Espropriazione forzata con l'assistenza forza pubblica	7
9	Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo rilascio alloggio	4
10	Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio alloggio	4
11	Necessità rilascio alloggio per pubbliche calamità o situazioni emergenziali accertate con ordinanza	7
12	Temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato da soggetto con grave disabilità	4
13	Inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa gestite dal Comune o ricoveri procurati dal Servizio Sociale territoriale o da altri servizi Sanitari pubblici. (non cumulabile con i criteri 14-15-16)	3
14	Dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata	3
15	Antigienicità dell'alloggio.	2
16	Sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile) (3)	2
	CONDIZIONI SOGGETTIVE	
17	Minorenni presenti nel nucleo	2 punti per ogni minore (max 6 punti)
18	Nucleo monogenitoriale con figli minori o fiscalmente a carico (4)	4
19	Invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art. 3 comma 3 L. 104/1992 (5)	5 (punti 2 in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
20	Invalidità civile uguale o superiore al 67%	4 (punti 2 in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
21	Invalidità civile uguale o inferiore al 67%, handicap art.3 comma 1 L. 104/1992 (5) oppure indennità di frequenza minori invalidi civili (5)	3 (punti 2 in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale)
22	Soggetti fruitori di interventi socio- terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico – fisica o di disagio socio - familiare	5
23	Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni (non cumulabile con i criteri 19-20-21) (6)	2
24	Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni (non cumulabile con i criteri 18-19-20) (6)	1
	SITUAZIONE ECONOMICA	
25	Attestazione ISEE uguale o inferiore a € 3.000	3
26	Attestazione ISEE compresa tra € 3.001 e € 6.550	2
	CONDIZIONI DI STORICITA'	
27	Residenza anagrafica da almeno 10 anni	2
28	Residenza anagrafica da almeno 5 anni	1
29	Storicità della domanda di emergenza abitativa (7)	Punti 0,50 per ogni anno di presenza nella graduatoria (max 3 punti)

	GRAVITA'	
30	Eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione Emergenza Abitativa (8)	7

SPECIFICHE E NOTE ESPLICATIVE ALLE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

5.1. Il punteggio relativo allo sfratto non viene riconosciuto nel caso di accesso al Fondo Nazionale di cui alla L. 124/2013, riservato agli inquilini morosi incolpevoli, con l'assegnazione di contributi per la continuità della locazione e/o il passaggio da casa a casa. I criteri da 1 a 6 sono tra loro cumulabili.

5.2. Il punteggio viene riconosciuto fin dal provvedimento giudiziario che dispone la vendita forzata dell'immobile di proprietà.

5.3. Per vani utili, ai sensi dell'Allegato C comma 2 della LR n.2/2019, si intendono tutti i vani di superficie pari o superiore a 14 mq., con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti un o più vani abitabili di superficie inferiore a 14 mq., ciascuno di essi è equivalente a mezzo vano. E' altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore a 9 mq. E inferiori a 18 mq.

5.4. Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico

5.5. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con handicap o invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente portatore di handicap o invalidità oltre il primo.

5.6. Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativa all'invalidità civile e/o handicap non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare.

5.7. Il punteggio di storicità della domanda è attribuibile solo a decorrere dagli Avvisi pubblici pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria.

5.8. Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione con relazione dei servizi socio – sanitari a valutazione della Commissione Emergenza Abitativa la quale è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio.